

**Che cos'è un'Associazione od una Società Sportiva Dilettantistica:**

**E' un ente associativo, particolare categoria di enti non commerciali, rappresentata dagli enti che perseguono, in forma associata, finalità di interesse generale considerate meritevoli di tutela.**

**Come sono le associazioni e società sportive dilettantistiche:**

- ❑ **non hanno scopo di lucro,**
- ❑ **sono affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali o alle Discipline Sportive Associate o agli Enti di Promozione Sportiva;**
- ❑ **svolgono attività sportiva dilettantistica che è quella definita nell'ambito della normativa regolamentare degli organismi federali a cui l'Associazione è affiliata.**
- ❑ **Il CONI è l'unico ente certificatore dell'effettiva attività sportiva svolta dalle Società ed Associazioni Sportive dilettantistiche e pertanto la legge 24.7.2004 n. 186 ha disposto che le disposizioni di legge relative si applicano alle Società ed Associazioni che sono in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI, quale garante dell'unicità dell'ordinamento sportivo nazionale (D. lgs. 23.7.1999, n. 242, articolo 5, comma1).**
- ❑ **Il CONI trasmette annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze – Agenzia delle Entrate l'elenco delle Società ed associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi.**

**CRITERI PER INDIVIDUARE ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE**  
**LEGGE 289/2002 ART.90, C.17 E 18, COME MODIFICATI DALLA LEGGE 128/2004**

**DENOMINAZIONE**

**Devono *indicare nella denominazione sociale la finalità sportiva e la denominazione dilettantistica***

L'articolo 90 comma 17, Legge 289/2002, prevede l'obbligo da parte delle Associazioni sportive dilettantistiche, di inserire nella propria denominazione, ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA. La mancata indicazione nella denominazione delle finalità sportive dilettantistiche, comporta per l'associazione l'impossibilità di usufruire delle agevolazioni fiscali previste per tali organismi (L.398/91, erogazione compensi sportivi dilettanti ecc..).

**TIPI DIVERSI DI ASSOCIAZIONE**

- a) associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile;
- b) associazione sportiva con personalità ' giuridica di diritto privato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;
- c) società sportiva di capitali o cooperativa costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono le finalità ' di lucro.

**ATTO COSTITUTIVO**

**Le società e le associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l'altro essere indicata la sede legale.**

**COSA DEVE ESSERE PREVISTO NELLO STATUTO**

- a) la denominazione;
- b) l'oggetto sociale con riferimento all'organizzazione di attività ' sportive dilettantistiche, compresa l'attività' didattica;
- c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;
- d) l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;
- e) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive dilettantistiche che assumono la forma di società di capitali o cooperative per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;
- f) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
- g) le modalità di scioglimento dell'associazione;
- h) l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di' scioglimento delle società e delle associazioni;

### **COME SI APPROVANO LE MODIFICHE ALLO STATUTO**

**Le modifiche statutarie dovranno essere approvate dall'assemblea straordinaria dell'Associazione Sportiva Dilettantistica, che redigerà apposito verbale da trasmettere, insieme alla copia dello statuto modificato, alla FCI insieme con tutta la documentazione richiesta per l'Affiliazione o la Riaffiliazione.**

**Le Società che, ai fini fiscali, devono registrare l'atto (anche sono semplici associazioni senza personalità giuridica) sono quelle che detengono la partita IVA perché esse, al momento dell'ottenimento della stessa, hanno depositato all'Agenzia delle Entrate territorialmente competente, l'atto costitutivo e lo Statuto registrato. Quello Statuto non è più in regola con le norme di legge previste per lo status di Associazione Sportiva Dilettantistica e va quindi registrato il nuovo.**

**Le Società inoltre devono comunque (anche se detengono il solo codice fiscale) comunicare la variazione dati all'Agenzia delle Entrate, in ordine al cambio di denominazione .**

**Le Società che detengono anche il solo codice fiscale devono però registrare il nuovo Statuto, con le modalità sopra descritte, se intendono fruire dei benefici fiscali connessi al non considerare commerciali le attività:**

- svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali,**
- effettuate dietro pagamento nei confronti degli associati o partecipanti di altri Società affiliate alla FCI,**
- dei rispettivi associati o partecipanti,**
- dei tesserati della FCI, tra cui anche la cessione a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente ai soci/associati.**

**Le Società con personalità giuridica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361; devono sempre registrare lo Statuto alla prefettura**

**Le società di capitali o cooperative devono sempre modificare lo Statuto con atto pubblico notarile**

### **CARICHE SOCIALI**

**E' fatto divieto agli amministratori delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche di ricoprire la medesima carica in altre società ' o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina sportiva associata se riconosciute dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.**

### **CAMBIO DELLA SOLA DENOMINAZIONE**

**Le società e le associazioni sportive dilettantistiche che, alla data di entrata in vigore della legge , sono in possesso dei requisiti possono provvedere all'integrazione della denominazione sociale (finalità sportiva e la ragione o la *denominazione sociale dilettantistica*) attraverso verbale della determinazione assunta in tale senso dall'assemblea dei soci. Il cambio della denominazione deve essere comunicata all'Agenzia delle Entrate competente territorialmente.**

### **SOCIETÀ DI CAPITALI E COOPERATIVE**

**Le disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, e le altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche si applicano anche alle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali o cooperativa, senza fine di lucro**